



# IMU 2022 – SCADENZE E PAGAMENTO

**ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO 2022**

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. Il legislatore, con l'abrogazione della IUC (*Imposta Unica Comunale*), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (*contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160*) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (*Tassa sui rifiuti*) ma abolendo la TASI (*Tributo per i servizi indivisibili*).

**Si ricorda che entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento dell'acconto IMU dovuta per l'anno 2022.**

**Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze** della stessa (*nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7*), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## PRINCIPALI NOVITA' DEL 2022

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** L'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. **La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportando nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».**

**RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO:** Limitatamente all'anno 2022, l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (*Legge di Bilancio 2022*), dispone **la riduzione dell'imposta municipale propria (IMU) al 37,5%**. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (*ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%*).

**ESENZIONE IMU "BENI MERCE":** L'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (*Legge di Bilancio 2020*) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.** Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

**ESENZIONE IMMOBILI CAT. CATASTALE "D3":** L'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone per il 2022, così come già avvenuto per il saldo 2020 e per l'intera annualità 2021, **l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli** (*ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3*), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

## ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate.

La **prima rata** deve essere corrisposta **entro il 16 giugno** di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La **seconda rata**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata **entro il 16 dicembre** di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l'intero importo in un'unica soluzione.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote *approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 30-05-2022*:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>10,6‰</b>
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>3,5‰</b>
Aree fabbricabili	<b>10,6‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,0‰</b>
Fabbricati del gruppo catastale D	<b>10,6‰</b> (di cui 7,6‰ quota Stato)
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	<b>ESENTI</b>
Terreni agricoli	<b>ESENTI</b>

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello **F24**, utilizzando i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO*	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE*	3930	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di GAGLIOLE è: **D853**

Il versamento non si effettua se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore ad **€ 12,00**.

*\*Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l'aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).*

## ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

La Legge di Bilancio 2022 (*art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021*) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, **dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU** per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) **purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.** I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022.**

### INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni possono essere richieste al **Servizio Associato Entrate Tributarie** presso la sede **dell'Unione Montana Potenza Esino Musone** di San Severino Marche ai seguenti contatti:

Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie Unione Montana Potenza Esino Musone				
SEDE	ORARIO	TEL e FAX	E-MAIL	PEC
Viale Mazzini, 29 S. Severino Marche	<b>Lunedì:</b> 10 – 13 <b>Giovedì:</b> 10-13   15-17	Tel:0733/637245 int.8 Fax:0733/634411	tributi@umpotenzaesino.it	tributi@pec.umpotenzaesino.it

San Severino Marche, lì 31/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Dott. Francesco Foglia*